

**REGOLAMENTO  
PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI CIVILI  
E LA COSTITUZIONE DELLE  
UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.05.2023

# INDICE GENERALE

- Art. 1** Oggetto e finalità del Regolamento.
- Art. 2** Funzioni.
- Art. 3** Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.
- Art. 4** Modalità di svolgimento del rito.
- Art. 5** Prenotazione sala/aree esterne per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.
- Art. 6** Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.
- Art. 7** Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.
- Art. 8** Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.).
- Art. 9** Costituzione di unione civile.
- Art. 10** Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.
- Art. 11** Costo del servizio.
- Art. 12** Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.
- Art. 13** Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.
- Art. 14** Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.
- Art. 15** Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete.
- Art. 16** Trattamento dati.
- Art. 17** Disposizioni Finali.
- Art. 18** Efficacia e pubblicità.

## Allegato “A”

Istanza di prenotazione sala consiliare per la celebrazione di matrimonio civile.

## Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.

## Art. 2 Funzioni

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.

Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.

L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell’unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

È fatto divieto all’Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## Art. 3 Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

La “Casa comunale”, ai fini di cui all’art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

Nel Comune di Ussàssai matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati nei seguenti luoghi:

- nella Sala del Consiglio, al piano terra del Palazzo Municipale nella via Nazionale n.120;
- nell’area della chiesa campestre di SS Salvatore- S. Gerolamo sito in omonima località;
- nell’Ufficio dello Stato Civile, unicamente dalle ore 09:00 alle ore 11:00, orario in cui lo stesso risulta essere aperto al pubblico, alla presenza dei soli testimoni.

## Art. 4 Modalità di svolgimento del rito

Nel giorno ed ora concordati, l’Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l’unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell’atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all’Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.

Le parti che intendono costituire un’unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune

il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l’orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale almeno 10 minuti prima dell’inizio della cerimonia.

#### Art. 5

#### Prenotazione area esterna San Salvatore – San Gerolamo per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell’art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall’Ufficio di Stato Civile, (allegato “B”) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.

L’Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l’utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Sarà assicurato dall’Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l’unione civile.

#### Art. 6

#### Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

I nubendi residenti nel Comune di Ussàssai che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione.

La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall’art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

#### Art. 7

#### Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventivamente richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell’articolo 5.

Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l’Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento della relativa tariffa.

#### Art. 8

#### Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.)

Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l’Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all’ufficio di Stato Civile all’atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l’impedimento è già

conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

### Art. 9 Costituzione di unione civile

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

### Art. 10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

I matrimoni e la costituzione delle unioni civili, sono celebrati nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.

Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:  
1 e 6 gennaio; domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 29 Agosto festa del Santo Patrono; 15 agosto; 1 novembre; 8, 24, 25 e 26 dicembre; pomeriggio del 31 dicembre.

I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione (Sala del Consiglio o spazi aperti individuati nel presente regolamento ), compatibilmente con le esigenze istituzionali.

### Art. 11 Costo del servizio

Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, potrà essere determinata dalla Giunta comunale una specifica tariffa:

Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi diretti e indiretti dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio.

La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune di Ussassai tramite pagamento telematico almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione (CAUSALE: Matrimonio Civile o Unione Civile). Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

Qualora i nubendi richiedano la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione nella sala consiliare, tale locale sarà concesso, se disponibile nella data indicata, senza alcun onere economico, purché celebrato negli orari previsti dall'art. 10 del presente Regolamento. Al di fuori di tali orari anche la sala consiliare potrà essere concessa previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora i nubendi (residenti e non residenti), richiedano la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione nei locali diversi dalla sala consiliare, tali locali potranno essere concessi, se disponibili nella data richiesta, previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della

Giunta Comunale.

Fino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale la concessione dei locali e degli spazi aperti per la celebrazione sarà effettuata gratuitamente.

#### Art. 12

#### Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l’Ufficio di Stato Civile. L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni sia della Sala del Consiglio sia delle aree esterne .

#### Art. 13

#### Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc., nelle aree esterne né in Sala del Consiglio.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia.

La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l’assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

È fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali difiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala, negli spazi situati all’interno del palazzo, mentre è consentito nelle aree esterne dove si svolge la celebrazione purché i nubendi si facciano carico di eseguire la pulizia delle aree interessate entro le 24 ore successive alla celebrazione:.

Deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

È consentito l’uso della sala o dell’area esterna predefinita fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).

#### Art. 14

#### Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d’identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell’art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

Per le unioni civili vale quanto riportato all’art.9.

La data del matrimonio o dell’unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta

documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

I nubendi dovranno produrre personalmente all’Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via mail al momento della prenotazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione.

Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d’identità dei due testimoni e, se necessario, dell’interprete.

#### Art. 15

##### Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete

Nel caso l’Ufficiale dello Stato Civile, all’atto della richiesta di pubblicazioni dimatrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.

L’assistenza al rito da parte dell’interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell’unione civile; qualora l’interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

#### Art. 16

##### Trattamento dati

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia di celebrazione del matrimonio civile o costituzione di unione civile è svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice per la tutela dei dati personali” e del D. Lgs. n. 101/2018 “Disposizione per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ussàssai.

#### Art. 17

##### Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e, più precisamente al Codice Civile e al D.P.R. 3 n. 396/2000.

#### Art. 18

##### Efficacia e pubblicità

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.

## ALLEGATO “A”

### ISTANZA DI PRENOTAZIONE SALA/SPAZIO PUBBLICO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

Al Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune di USSASSAI

il/la sottoscritto/a	il/la sottoscritto/a
nato/a a	nato/a a
il	il
residente a	residente a
in Via	in Via
C.F.	C.F.
cittadino/a	Cittadino/a

in relazione al matrimonio che intendono contrarre, CHIEDONO che la celebrazione del proprio matrimonio abbia luogo:

in relazione alla costituzione della loro unione civile, CHIEDONO che la stessa venga costituita:

il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

previa autorizzazione dell’Ufficio di Stato Civile presso:

- Sala del Consiglio del Palazzo Municipale, sito in Via Nazionale n 120
- Area della chiesa campestre di SS Salvatore- S. Gerolamo sito in omonima località;
- Ufficio dello Stato Civile (matrimoni civili e unioni civili)

Ai sensi dell’art.11 del vigente “Regolamento Comunale per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione di unione civile”, allegano alla presente copia della ricevuta attestante il versamento dell’importo di euro .

I sottoscritti DICHIARANO inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Ussassai , lì \_\_\_\_\_

FIRMA DEI NUBENDI/RICHIEDENTI UNIONE CIVILE

---

---

**RISERVATO ALL'UFFICIO**

COMUNE DI USSASSAI - SERVIZIO DI STATO  
CIVILE

Vista la richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile di cui sopra;

Sentito l'Ufficiale dello Stato Civile;

Visto il calendario delle celebrazioni già autorizzate depositato presso lo scrivente Ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO <sup>(1)</sup>

alla celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile di cui alla presente richiesta.

(1) Per la seguente motivazione:

---

---

Versamento: n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Ufficiale dello Stato Civile